Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie C

C/2026/5549

27.10.2026

Dichiarazione della Commissione sul controllo, l'attivazione e il collocamento

(C/2026/5549)

In occasione dei negoziati sulla revisione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 alcuni Stati membri hanno sottolineato l'importanza delle misure di controllo, attivazione o collocamento per i disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso da quello competente per cercarvi un'occupazione. Si tratta dei casi in cui, conformemente alle condizioni di cui agli articoli 64 e 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, una persona che si trova in disoccupazione completa si avvale della possibilità di continuare a ricevere le prestazioni di disoccupazione dallo Stato membro competente, per un periodo di tempo limitato, mentre cerca un'occupazione in un altro Stato membro. Durante tale periodo la persona interessata deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dell'altro Stato membro, essere sottoposta ai controlli ivi predisposti e rispettare le condizioni stabilite dalla legislazione di detto Stato membro, come se ricevesse le prestazioni di disoccupazione da quest'ultimo.

Nel corso di detto periodo l'istituzione dello Stato membro ricevente deve trasmettere mensilmente allo Stato membro competente le informazioni pertinenti sull'evoluzione della situazione della persona disoccupata, precisando in particolare se quest'ultima è sempre iscritta presso gli uffici del lavoro e se si conforma alle procedure di attivazione o di collocamento ivi vigenti.

La Commissione riconosce l'importanza del fatto che le persone che esportano le loro prestazioni di disoccupazione rispettino pienamente tutte le misure di controllo, attivazione o collocamento in vigore nello Stato membro ricevente, alle stesse condizioni dei disoccupati che beneficiano di prestazioni erogate da tale Stato membro. La Commissione riconosce inoltre l'importanza della cooperazione reciproca, al fine di sostenere il monitoraggio e il controllo dei disoccupati allorché adempiono le procedure e le misure vigenti nell'altro Stato membro affinché aumentino le loro possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro, e la necessità di rafforzare ulteriormente il monitoraggio e il controllo mediante uno scambio automatico strutturale di dati riguardanti, almeno, la ripresa dell'attività lavorativa come pure altri redditi o prestazioni. Per conseguire tale obiettivo, la Commissione promuoverà la cooperazione reciproca, sosterrà gli Stati membri nell'attuazione delle disposizioni sugli scambi tra istituzioni, ove necessario, nell'ambito del quadro giuridico riveduto e monitorerà attentamente tale attuazione di concerto con gli Stati membri.

Nel contesto dei lavori riguardanti il pacchetto sulla mobilità equa dei lavoratori, la Commissione esaminerà modalità atte a modernizzare e semplificare ulteriormente le norme di coordinamento della sicurezza sociale, fra cui una proposta di soluzioni per rafforzare la cooperazione e lo scambio di dati sulle misure di controllo, attivazione o collocamento tra gli Stati membri nel quadro degli obblighi di comunicazione che incombono agli Stati membri riceventi. Potrebbe inoltre essere previsto uno scambio di dati sui casi in cui le persone riprendono l'attività lavorativa o percepiscono altre fonti di reddito o altre prestazioni. Nel complesso, ciò avrebbe l'obiettivo di rafforzare la responsabilità e garantire il pieno rispetto, da parte delle persone che esportano le loro prestazioni, delle misure di controllo, attivazione o collocamento vigenti nello Stato membro ricevente come se percepissero le prestazioni di disoccupazione da tale Stato membro. In tal modo non solo aumenterebbe la probabilità di integrazione di un disoccupato nel mercato del lavoro, ma si rafforzerebbe anche la fiducia reciproca degli Stati membri nel sistema di coordinamento. A breve termine la Commissione inizierà già a valutare, nell'ambito del quadro giuridico riveduto, possibili miglioramenti nello scambio di informazioni digitalizzato e standardizzato tra gli Stati membri per quanto riguarda il controllo e il monitoraggio delle attività dei disoccupati che esportano le loro prestazioni. A tal fine, la Commissione proporrà miglioramenti degli scambi di dati tra le istituzioni nell'ambito del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) attraverso il regolare processo di gestione delle modifiche. La Commissione proporrà che i campi di dati standardizzati che confermano la ricerca attiva di un lavoro e la ripresa dell'attività lavorativa siano pienamente operativi entro la data di applicazione delle disposizioni pertinenti.